

Protocollo: vedi segnatura XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2014.1.10.21.327
LEGISLATURA	X

Il giorno 20 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visti gli artt. 1175, 1218, 1375, 1460 c.c.;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Vista la delibera n. 147/11/CIR, del 30 novembre 2011, recante *"Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile - approvazione del regolamento"*, Allegato 1 *"Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali"*;

Viste le delibere Agcom nn. 92/10/CIR, 50/17/CONS e Corecom Emilia-Romagna nn. 63/16, 105/16;

Visto lo *"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni"*, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2017.1316);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 20 giugno 2017;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento alle due utenze di rete mobile oggetto di contratto, lamenta nei confronti di Vodafone Italia X (di seguito Vodafone) il ritardo nella portabilità delle numerazioni, l'illegittima sospensione del servizio, la perdita delle numerazioni e l'errata fatturazione. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione l'istante dichiara quanto segue:

- in data 31.07.2012 l'utente stipulava con Vodafone un contratto denominato "VF Partita IVA Smart Professional", pattuendo l'invio delle fatture tramite e-mail e il pagamento delle stesse tramite addebito su conto corrente bancario;
- l'attivazione del servizio – precedentemente fornito da altro operatore – avveniva da parte di Vodafone solo in data 23.08.2012;
- mediante un SMS inviato da Vodafone in data 22.10.2012 l'istante apprendeva dell'avvenuta emissione della prima fattura, a quella data scaduta e ancora insoluta, e contestualmente veniva avvisato che il servizio sarebbe stato sospeso se la morosità non fosse stata sanata;
- contattando il servizio clienti l'istante apprendeva che la fattura era stata recapitata ad un indirizzo errato e che Vodafone ne richiedeva il pagamento tramite bollettino postale;
- il servizio clienti trasmetteva allora all'utente copia cartacea della fattura affinché potesse prenderne visione e procedere al saldo;
- prontamente Vodafone provvedeva a correggere l'indirizzo postale dell'utente ma, nonostante i reclami avanzati da quest'ultimo, reiterava l'invio delle fatture cartacee con richiesta di pagamento tramite bollettino postale anziché mediante addebito su c/c bancario, continuando a contestare all'istante la morosità nei pagamenti;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- in data 10.01.2013 le linee venivano sospese da Vodafone, con conseguente impossibilità per l'istante di effettuare il passaggio delle stesse verso altro gestore;
- immediatamente l'utente inviava un reclamo a Vodafone a mezzo fax e, l'indomani, dava disdetta del contratto provvedendo, inoltre, ad attivare due nuove utenze con un altro operatore;
- l'istante provvedeva a pagare le fatture emesse da Vodafone "sino alla n. AD00899784", quindi interrompeva i pagamenti;
- avanti l'intestato Corecom l'utente promuoveva in dicembre 2013 istanza di conciliazione e in febbraio 2014 istanza di riattivazione ex art. 5 del Regolamento;
- nell'ambito del procedimento ex art. 5 del Regolamento, Vodafone precisava che le utenze *de quibus* erano state definitivamente "disattivate per insoluti in data 18.07.2013".

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- 1) l'indennizzo per l'illegittima sospensione del servizio (dal 10.01.2013 al 16.01.2013 e dal 29.04.2013 al 18.07.2013);
- 2) l'indennizzo per la ritardata attivazione del servizio e portabilità dei numeri (23 giorni);
- 3) l'indennizzo per la perdita delle numerazioni, utilizzate sin dal 2001;
- 4) ogni ulteriore indennizzo dovuto;
- 5) il rimborso delle spese sostenute;
- 6) l'annullamento delle fatture Vodafone nn. AD04072879, AD07235074, AD10362876, AD10749705 e/o lo storno degli importi non dovuti.

2. La posizione dell'operatore

Con propria memoria difensiva Vodafone contesta la genericità delle richieste avanzate da controparte e la carenza di prove a sostegno degli asseriti disservizi. In merito al ritardo nella portabilità l'operatore precisa che "a seguito della sottoscrizione della proposta di abbonamento è stata correttamente avviata la procedura di importazione delle utenze *de quibus*" e che "eventuali responsabilità in merito



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

all'asserito ritardo sono da ricercare nell'operato gestionale dell'operatore donating". In merito all'errata fatturazione l'operatore fa presente di aver provveduto a correggere l'indirizzo di fatturazione, precisando che "in ogni caso il conto telefonico è sempre consultabile on line". Il gestore inoltre ribadisce di non aver ricevuto l'autorizzazione bancaria necessaria all'addebito su conto corrente e di conseguenza di aver utilizzato il bollettino postale quale modalità di pagamento, come comunicato all'utente. Vodafone evidenzia infine che l'utente risulta disattivo e che l'insoluto a suo carico è pari ad euro 739,33. La società, nel corso dell'udienza di discussione della controversia tenutasi innanzi all'intestato Corecom in data 10 marzo 2015, ha formulato una proposta transattiva al fine di chiudere bonariamente la controversia, ma tale proposta non è stata accettata dall'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

- a) La presente controversia attiene innanzitutto alla ritardata portabilità delle numerazioni mobili dal precedente operatore Telecom Italia X (di seguito Tim) verso Vodafone, di cui alla domanda sub 2). Nel merito si ritiene che le doglianze dell'istante possano trovare accoglimento in quanto l'eccezione sollevata da Vodafone circa l'irregolare gestione della richiesta di portabilità da parte dell'operato donating Tim non trova riscontro in atti e dunque non consente di esonerare la società qui convenuta dalla responsabilità per i predetti disservizi. Occorre premettere che parte istante produce agli atti il modulo di adesione al piano telefonico "VF Partita Iva Smart Professional" sottoscritto in data 31 luglio 2012 e il modulo di richiesta della portabilità delle due numerazioni *de quibus* sottoscritto in pari data. Quest'ultimo modulo risulta completo dei dati necessari all'espletamento della richiesta di portabilità, recando l'indicazione dell'operatore di provenienza nonché il numero seriale delle SIM; sulla scorta di quanto già chiarito dall'Autorità (cfr. *ex multis* delibera n. 50/17/CONS), tali circostanze fanno sì che la data di sottoscrizione di detto modulo costituisca il giorno a partire dal quale la portabilità avrebbe potuto essere espletata. A fronte di detta richiesta, l'istruttoria condotta ha accertato che le utenze risultano acquisite sui sistemi Vodafone solo in data 23 agosto 2012. In particolare, la ricostruzione dell'istante – che riferisce di aver ricevuto da parte di Vodafone un SMS di conferma dell'avvenuta portabilità a partire dalla predetta data – non viene smentita in alcun modo dall'operatore, né in sede di memoria difensiva né in occasione del reclamo dell'utente.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

L'operatore inoltre non fornisce alcuna prova che il ritardo nell'espletamento della procedura sia stato determinato da causa allo stesso non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. In proposito deve rammentarsi che gli operatori devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo rispetto alla richiesta di portabilità, l'operatore recipient (nella fattispecie, Vodafone) per escludere la propria responsabilità deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo; l'operatore deve altresì fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e di essersi diligentemente attivato per adempiere esattamente, per esempio documentando la tempestività delle richieste inviate all'operatore donating. L'inosservanza delle richiamate prescrizioni attribuisce all'utente il diritto ad un indennizzo per il ritardo. Poiché nel caso in esame Vodafone non ha provato che il ritardo nell'adempimento è stato determinato da causa allo stesso non imputabile né ha dimostrato di aver fornito adeguata informativa all'utente, l'istante ha diritto all'indennizzo giornaliero di euro 2,50 previsto dall'art. 6, c. 1 del Regolamento indennizzi per la ritardata portabilità di ciascuna numerazione mobile, raddoppiato ai sensi dell'art. 12, c. 2 del citato regolamento trattandosi di utenze di tipo "affari", da calcolarsi per i 23 giorni decorrenti dal 31 luglio 2012 (data di sottoscrizione della proposta di abbonamento, atteso che l'art. 14, c. 1 dell'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR dispone che "per ritardi superiori a due giorni lavorativi il computo dell'indennizzo tiene conto di tutti i giorni di ritardo compresi i primi due") sino al 23 agosto 2012 (data di avvenuta portabilità); l'indennizzo complessivamente dovuto da Vodafone al predetto titolo è, dunque, pari ad euro 230,00.

- b) La presente controversia attiene inoltre alla sospensione del servizio per morosità, di cui alla domanda sub 1). Sulla base dell'istruttoria condotta è possibile ritenere accertato l'inadempimento contrattuale di Vodafone contestato dall'utente. Dalla proposta di abbonamento versata in atti, sottoscritta in data 31 luglio 2012, si evincono infatti chiaramente tanto l'opzione di invio delle fatture via e-mail quanto l'addebito delle stesse su c/c bancario quali modalità prescelte dall'utente rispettivamente per l'invio e per il pagamento della fatturazione. Sul medesimo contratto figurano altresì tutti i dati all'uopo necessari (indirizzo e-mail di riferimento e codice IBAN dell'utente). In



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

proposito va evidenziato che la condotta assunta dall'operatore, che ha provveduto a variare il recapito postale dell'utente, come è possibile evincere dalla comunicazione Vodafone del 26.10.2012, e ha successivamente provveduto temporaneamente alla riattivazione del servizio telefonico, come è possibile evincere dalla comunicazione Vodafone del 16.01.2013, non esonera l'operatore dalla responsabilità per l'indebita sospensione del servizio. Infatti, dopo la regolarizzazione della prima fattura che l'utente ha pagato in ritardo a causa dell'invio della stessa da parte di Vodafone ad un indirizzo errato, l'operatore ha continuato ad inviare le successive fatture per posta e non per e-mail e a richiederne il pagamento tramite versamento su conto corrente postale e non a mezzo addebito bancario, contrariamente a quanto pattuito in forza delle condizioni contrattuali sopra richiamate. In riscontro ai reiterati reclami dell'istante, in data 26.10.2012 e 07.11.2012 Vodafone ha comunicato che la descritta condotta è dipesa dal fatto di non aver ricevuto l'autorizzazione bancaria necessaria all'addebito su conto corrente e in seguito, a causa del perdurare della presunta morosità dell'utente, l'operatore ha proceduto alla sospensione del servizio. Invero, con l'avvio della presente procedura l'istante ha inteso sollevare un'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, di cui occorre tenere conto stante il tenore delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti. In proposito, come già statuito dall'Autorità (cfr. delibera n. 92/10/CIR), la società che eroga il servizio telefonico, prima di procedere al distacco della linea, deve svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alle circostanze che hanno impedito il pagamento mediante le modalità prescelte dal cliente – nel caso di specie addebito su conto corrente bancario – non risultando sufficiente, di contro, la mera comunicazione all'utente del mancato pagamento della bolletta (Cass. civ. 8.11.2007, n. 23304). Nella citata pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che l'unica attività cui l'utente è tenuto è, difatti, il pagamento della bolletta. Viceversa, la decisione di procedere al distacco della linea telefonica, senza preventivamente eseguire i dovuti accertamenti in ordine al mancato pagamento della fattura, viola i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile. Pertanto per i motivi esposti, considerato che risulta accertato l'errato inserimento dei dati contrattuali relativi all'utente da parte di Vodafone e atteso che l'operatore non ha dato prova di aver verificato le circostanze che avevano impedito l'effettuazione del pagamento mediante il prelevamento dal conto corrente bancario prima di procedere al distacco della linea, si ritiene che



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

nel caso di specie non sussistessero i presupposti in capo all'operatore per poter procedere legittimamente alla sospensione del servizio e pertanto si ritiene di accogliere la domanda in esame. Per l'indebita sospensione del servizio su ciascuna numerazione mobile l'istante ha dunque diritto all'indennizzo giornaliero di euro 7,50 previsto dall'art. 4 del Regolamento indennizzi, raddoppiato ai sensi dell'art. 12, c. 2 del citato regolamento trattandosi di utenza di tipo "affari", da calcolarsi per i 7 giorni decorrenti dal 10 gennaio 2013 al 16 gennaio 2013 (data di avvenuta richiesta di riattivazione delle utenze ad opera di Vodafone, come da comunicazione della stessa società del 16.01.2013) e per gli 81 giorni decorrenti dal 29 aprile 2013 (data di avvenuta disattivazione del servizio, non smentita dall'operatore) al 18 luglio 2013 (data di avvenuta disattivazione delle utenze, come da memoria depositata da Vodafone nel corso del procedimento ex art. 5 del Regolamento); l'indennizzo complessivamente dovuto da Vodafone al predetto titolo è, dunque, pari ad euro 2.640,00 (7,50 euro X 2 business X 88 giorni X 2 utenze).

- c) Con la domanda sub 3) l'istante chiede l'indennizzo per la contestata perdita dei numeri il cui presupposto, secondo quanto la parte riferisce, risulterebbe risiedere nella illegittima condotta di Vodafone che avrebbe impedito la portabilità dei numeri verso altro operatore, in conseguenza della morosità dell'utente. In merito occorre prima di tutto rilevare che dal tenore della comunicazione di disdetta dell'utente, nonché dalla documentazione agli atti, non risulta provato che quest'ultimo, contestualmente alla comunicazione di recesso dal contratto, abbia manifestato anche la volontà di mantenere i numeri telefonici o avanzato una qualche richiesta in tal senso (per esempio tramite richiesta di portabilità dei numeri stessi verso altro gestore). Stante quanto premesso, l'asserita impossibilità di espletare la migrazione non risulta accertata. Inoltre deve rilevarsi che, rispetto alla data del recesso dell'utente (gennaio 2013) e della disattivazione delle linee (luglio 2013), l'apposita istanza ex art. 5 del Regolamento, volta ad ottenere la riattivazione delle utenze, risulta presentata solo in febbraio 2014. L'esito del procedimento ex art. 5 del Regolamento, e cioè l'intervenuta impossibilità tecnica di riattivazione delle risorse *de quibus* attestata dal provvedimento di archiviazione in atti, è in sostanza da ricollegarsi alla mancanza di tempestività nella presentazione dell'apposita istanza di riattivazione. Alla luce del summenzionato inquadramento non risulta pertanto possibile imputare a Vodafone alcuna responsabilità per la lamentata perdita delle numerazioni. Da ultimo si rammenta che, come già chiarito dall'intestato Corecom (cfr. delibere nn.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

63/16 e 105/16), in relazione alla fattispecie della perdita del numero così come tipizzata dal Regolamento indennizzi, ai fini della fondatezza della domanda e della quantificazione del relativo indennizzo è necessario che sia la parte istante ad adempiere all'onere probatorio sulla stessa incombente che consiste nel fornire la prova del periodo di precedente utilizzo del numero, in mancanza della quale qualsivoglia accertamento sul *quantum* in ordine al quale pronunciarsi risulta impossibile. In tal senso appare quindi fondata l'eccezione di genericità e indeterminatezza sollevata da Vodafone.

- d) Relativamente alla domanda di storno sub 6), in base alla documentazione agli atti le fatture attualmente insolute risultano essere le seguenti: n. AD04072879 del 19.03.2013, di euro 238,02 e con periodo di fatturazione 17 gennaio/16 marzo; n. AD07235074 del 22.05.2013, di euro 227,49 e con periodo di fatturazione 17 marzo/16 maggio; n. AD10362876 del 19.07.2013, di euro 52,85 e con periodo di fatturazione 17 maggio/16 luglio; n. AD10749705 del 25.07.2013, di euro 272,61 e con periodo di fatturazione 17 luglio /23 luglio. In considerazione del fatto che l'utente ha fruito del servizio, come confermato dalla presenza di eventi di traffico nelle prime due fatture sopra elencate nn. AD04072879 e AD07235074, e in conseguenza dell'illegittima sospensione posta in essere da Vodafone, come accertato al punto b) che precede, si ritiene di accogliere parzialmente la domanda in esame, limitatamente cioè agli importi fatturati dall'operatore nel periodo di avvenuta sospensione del servizio dal 29.04.2013 al 18.07.2013.
- e) Quanto infine alle domande sub 4) e sub 5), si espone quanto segue. La domanda sub 4) non risulta accoglibile perché, alla luce dell'istruttoria condotta, non si rinvencono ulteriori fattispecie indennizzabili in questa sede in via automatica. La domanda sub 5) risulta, invece, accoglibile ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del Regolamento, che consente di riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura. In considerazione del parziale accoglimento delle domande dell'istante e della partecipazione dello stesso all'udienza di discussione, appare equo e proporzionato riconoscere in favore di quest'ultimo il rimborso della somma di euro 50,00 per le spese di procedura.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla la Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l'istanza di Studio legale Angelucci Donati nei confronti della società Vodafone Italia X per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Vodafone Italia X è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - I. euro 230,00 (duecentotrenta/00) a titolo di indennizzo per la ritardata portabilità;
 - II. euro 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00) a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio.
3. La società Vodafone Italia X è tenuta, inoltre, a stornare gli importi fatturati in riferimento al periodo 29.04.2013 - 18.07.2013.
4. La società Vodafone Italia X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Servizio e dell'Autorità.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom